

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.

Sede legale Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)

C.F. e Partita Iva 03021460609

Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com

Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494

Capitale sociale euro 10.000,00

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Sezione Lavoro

Memoria difensiva

Udienza del 20.05.2021

RG. 522/2020

Per **FINOCCHIARO GIUSEPPE GABRIELE**, nato a Catania (CT) il 20.03.1992 c.f. FNCGPP92C20C351W, rappresentato e difeso giusta procura in calce dall'avv. Paolo Zinzi, *ZNZPLA88L16D810T* con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico così come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società "*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*", sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR), C.F. e Partita Iva 03021460609, Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com, iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494, Capitale sociale euro 10.000,00, con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico.

Il difensore dichiara, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

avv.paolozinzi@pecavvovaticassino.it

appellato

contro

M.I. – Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore e Ufficio Scolastico Provinciale di Siena (c.f. 80003960525) in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato (c.f. 80039250487) presso i cui uffici in Firenze Via degli Arazzieri n. 4 sono *ex lege* domiciliati



ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it fax 055/472555

appellante

premessa

1) Il M.I. e gli Uffici Scolastici hanno proposto appello con domanda di inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza numero 99/2020 pubblicata in data 14/07/2020, dal Tribunale di Siena, sezione lavoro.

2) Con ordinanza del 10.09.2020 la Corte di Appello di Firenze ha accolto la domanda di inibitoria sospendendo la esecutività della decisione di primo grado;

Si costituisce nella fase di merito parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello.

FATTO

La sentenza è stata gravata dal Ministero per i seguenti motivi:

- "Violazione e falsa applicazione del d.lgs 59/2019, della l. 124/1999, del d.m. 249/2010 e del d.m. 384/2017"

Il Giudice di prime cure ha accolto l'avverso ricorso alla luce del ragionamento per cui, considerato che il d.lgs. 59/2017 ha escluso – in casi specifici – per la partecipazione ai concorsi di accesso nei ruoli dell'Amministrazione scolastica – la necessità del possesso del titolo abilitante, ritenendo in quei casi sufficiente, in considerazione dello svolgimento delle prove di concorso volte anche a sondare la preparazione del candidato, il possesso della laurea e dei 24 CFU, i medesimi requisiti sarebbero di per sé sufficienti anche per l'inserimento nelle graduatorie di II fascia di circolo e di istituto.

L'affermazione dell'idoneità del possesso congiunto di laurea (siccome individuata come titolo d'accesso all'insegnamento a tempo determinato per



le classi di concorso di interesse dal D.P.R. n. 19/2016) e 24 CFU a costituire titolo per l'inserimento nella II Fascia delle graduatorie è erronea e pertanto la sentenza di primo grado merita di essere riformata per le ragioni che seguono.

È di tutta evidenza, in primo luogo, l'erroneità della conclusione cui perviene la sentenza impugnata, laddove sovrappone la procedura ordinaria di reclutamento del personale docente per la scuola secondaria disciplinata dall'art. 5 del citato decreto legislativo 59/2017, alla procedura riservata ai soggetti abilitati ante 31 maggio 2017, di cui al successivo art. 17, nonché ai i requisiti di accesso alle graduatorie di II fascia di circolo e di istituto..."

L'appello è infondato per le seguenti ragioni in

DIRITTO

Preliminarmente in rito

I

Difetto di contraddittorio

Mancata notificazione ai controinteressati, parti del giudizio di primo grado, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

La decisione di primo grado è stata resa nei confronti del Ministero resistente e dei: "... i docenti iscritti nella II° e III° fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Siena e di Brescia e in cui i ricorrenti sono attualmente iscritti in terza fascia, classe di concorso BOO3, B015 e A046, valide per gli a.a.ss. 2017/2020 e seguenti docenti che in virtù dell'inserimento "pleno iure" del ricorrente nella IIa e IIIa fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia di Siena e di Brescia, valide per il triennio 2017/2020 e seguenti, classe di concorso BOO3, B015 e A046 che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente ..." così testualmente in sentenza.

La sentenza di primo grado individua così le **parti** del giudizio



di appello.

Il MIUR non ha appellato la parte della sentenza in cui individua i soggetti del giudizio: le parti processuali sono ormai definite.

La notifica, quindi, andava effettuata nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado.

Ma l'appellante non ha notificato ne deduce di aver nemmeno tentato la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza cautelare ai controinteressati.

L'appello va dichiarato improcedibile non essendo stata nemmeno tentata la notifica alle parti del primo grado di giudizio.

I

Inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc

In forza dell'art. 342 c.p.c. l'appello deve espressamente contenere:

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

L'atto introduttivo del presente giudizio non individua le parti di cui l'appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sarebbero affette ed è di fatto impedito comprendere sotto quale profilo la Sentenza dovrebbe essere riformata.

L'impugnazione difetta in pratica tanto sotto il profilo argomentativo, ovvero dell'indicazione delle modifiche che



dovrebbero essere apportate al provvedimento, quanto il profilo censorio, ovvero l'indicazione del perché si assume sia stata violata la legge.

Vi è, evidentemente, un profilo di inammissibilità dell'appello.

Nel merito

In via preliminare.

Al solo fine di evidenziare le oggettive difficoltà interpretative sottese alla questione sembra opportuno precisare che nelle more del presente giudizio la Corte di Appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto valore abilitante al possesso del Diploma di Laura unitamente al possesso dei 24 CFU con sentenza pubblicata in data 23.02.2021 n. 56 del seguente tenore letterale: "...Ebbene, tanto il D.M. 25 maggio 2000 n. 201 quanto il successivo D.M. 13 giugno 2007 n. 131, ossia i Regolamenti adottati in successione temporale in base al menzionato art. 4, quinto comma, della legge 124/1999, sanciscono espressamente all'art. 5, secondo comma: "i titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo"

Tale disposizione di univoco tenore, costituisce chiara espressione del principio di uniformità dei titoli di accesso alla professione di docente, cui si è fatto cenno innanzi.

Per giunta, la stessa Amministrazione appellata deduce nei propri scritti che per il triennio 2017-2020 il DM n. 374/2017 ha fissato le specifiche regole per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, riconoscendo in tal



modo l'attuale vigenza e vincolatività di detto Regolamento.

Proseguendo con l'analisi della normativa speciale, il terzo comma dell'art. 5 del Regolamento, adottato con DM n.131/2007, recita:

"...Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto..."

E', dunque, chiaro che hanno diritto ad essere inseriti nella II Fascia gli aspiranti ad incarichi di supplenza temporanea, i quali, oltre al titolo di studio (diploma di laurea), possiedano tutti gli altri titoli richiesti dalla legge per l'utile partecipazione ai concorsi, laddove possono aspirare all'inserimento nell'inferiore III Fascia anche coloro che, pur in possesso del titolo di studio, non abbiano i requisiti per partecipare alle procedure concorsuali, secondo le vigenti disposizioni legislative.

Tanto chiarito, l'art. 5 del D.Lgs n.59/2017, emanato in attuazione della legge delega n.107/2015, onde realizzare il " Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria", nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 792 della legge n. 145/2018 (legge di stabilità 2019), sotto la rubrica "Requisiti di accesso", recita al primo comma:



1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...

Il successivo comma 4 bis della norma precisa: "... I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA..."

Le chiare disposizioni di legge ora menzionate non lasciano seri dubbi sull'assoluta equivalenza del possesso dell'abilitazione specifica al possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, ai fini della partecipazione ai concorsi; del resto, in questa sede è controversa soltanto la possibilità di operare la trasposizione di tale pacifica equipollenza di titoli di ammissione ai concorsi in seno alla disciplina di conferimento degli incarichi di supplenza.

Ebbene, alla stregua di tutto quanto detto innanzi, e tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal d.lgs.n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU



senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto...".

Ciò premesso non possono che condividersi le argomentazioni in favore della tesi attorea esposte nella decisione di primo grado che va certamente confermata.

Non senza rammentare la copiosa giurisprudenza di merito intervenuta sul punto ha chiarito che il titolo di laurea unitamente 24 Cfu conferisce al docente un bagaglio culturale idoneo a giustificare la valenza abilitante del titolo ma, soprattutto, che l'identità tra l'abilitazione all'insegnamento e 24 crediti formativi universitari è stata voluta dallo stesso legislatore mediante la lettura in combinato disposto dell'articolo 1, comma 110 della legge 107/2015 e dell'articolo 5 e 17 del decreto legislativo 59/2017.

La normativa sopra indicata attesta l'equipollenza dei 24 crediti formativi universitari ai 36 mesi di servizio e il valore abilitante dell'esperienza professionale acquisita sul campo, è stato riconosciuto dal **Consiglio di Stato con sentenza nr 4167/2020:** "...un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali ...".

In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione



(intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf o 36 mesi.

Parimenti è ipotizzabile con il possesso dei 24 CFU.

Con specifico riferimento alla presente controversia può affermarsi che la semplice lettura dell'art. 3 del decreto legislativo n. 59 del 2017 conferma la tesi attorea.

Per accedere ai concorsi per il posto di docente, di cui all'art. 3, d.lgs. n. 59 del 2017, occorre possedere:

-l'abilitazione,

-oppure – il che vuol dire, in alternativa – laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare, nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui sei in determinate materie («pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche»).

Appare dunque illogico ed insostenibile, sulla base dell'assunto che si tratterebbe di norme programmatiche rivolte al futuro, affermare che chi è in possesso dei requisiti sub b), come le odierne ricorrenti, mentre può partecipare al concorso, previsto dalla legge, per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di supplenze, come letteralmente si ricava invece dall'art. 2, d.m. n. 374 del 2017 (consultabile sul sito istituzionale www.miur.gov.it).

Se, infatti, per legge il possesso dei requisiti sub b) è considerato sufficiente per accedere al concorso, che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more, tramite il conferimento di supplenze, la medesima attività, il possesso di



quei requisiti; in sostanza è come se, per il d.m., in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati.

Il d.m., in parte qua, va ritenuto illegittimo e deve essere disapplicato [art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001; artt. 4-5, L. n. 2248 del 1865, all. E)].

Non si giunge a soluzione differente richiamando la recente decisione della Corte costituzionale 4 giugno 2019, n. 130.

In quel caso, la Corte ha ritenuto che il possesso del dottorato di ricerca non possa essere equiparato al conseguimento dei titoli e delle abilitazioni che legittimano all'insegnamento.

Conviene riportare alcuni passi della motivazione di quella decisione.

La Corte ha infatti osservato che i «corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono, infatti, una preparazione avanzata nell'ambito del settore scientifico disciplinare di riferimento, valutabile nell'ambito della ricerca scientifica. Essi sono volti all'acquisizione di competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.

È pur vero che ai dottorandi è consentito l'affidamento di una limitata attività didattica.

Tuttavia, anche a prescindere dalle profonde diversità della platea dei discenti, ciò è consentito solo in via sussidiaria o integrativa, non potendo in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca (art. 4, comma 8, della legge n. 210 del 1998).

Viceversa, già in passato, in base all'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia,



della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»), così come ora, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017, i percorsi abilitanti sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico- didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche».

Coerentemente con tali premesse, il giudice costituzionale è giunto alla conclusione che «... <in> considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è l'aver svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche. È in vista dell'assunzione di tali relevantissime responsabilità, affidate dall'ordinamento ai docenti della scuola secondaria, che le attività formative indicate costituiscono un fondamento "ontologicamente diverso", rispetto a quello che caratterizza il percorso e il fine del titolo di dottorato».

Orbene, proprio sulla scorta di questo insegnamento, giova osservare che, nel caso di specie, la situazione è del tutto differente; infatti, mentre il dottorato è un titolo che attesta ampie e profonde conoscenze scientifiche ma non l'aver anche competenza nella didattica, i 24 CFU certificato che il loro possessore ha acquisito conoscenze in quegli ambi-ti che rilasciano competenze (per usare le parole della Corte) «disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far



raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche».

Infatti, i 24 CFU debbono essere conseguiti nelle «discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche» (art. 5, d.lgs. n. 59 del 2017).

Al fine di non tediare il Collegio con inutili ripetizioni sembra opportuno riepilogare sinteticamente gli argomenti posti a sostegno del valore abilitante conferito al combinato possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU.

Sul valore abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 crediti formativi universitari con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Parte ricorrente ha dimostrato mediante precisi richiami normativi il valore abilitante del titolo di laurea unitamente 24 crediti formativi universitari evidenziando che l'evoluzione normativa consente di affermare come il possesso dei 24 CFU sia ormai ritenuto titolo abilitante all'insegnamento.

Ciò emerge dalle seguenti considerazioni:

a) I 24 cfu non sono titolo di accesso alla terza fascia; infatti per accedere alla 2° fascia delle G.I. è necessario e sufficiente il solo titolo di laurea o diploma;

b) Il Ministero dell'Istruzione, per *facta concludentia*, ha riconosciuto l'irrilevanza dell'abilitazione quale titolo di accesso alla



2° fascia delle G.I. ed ai concorsi: ed infatti non ha più attivato le procedure di abilitazione e l'ultima procedura abilitante (Pas, Tfa e SISS) risale al 2013;

c) La normativa nazionale consente l'accesso ai docenti laureati in possesso dei 24 cfu di accedere ai successivi concorsi, riservati ai docenti abilitati all'insegnamento e conseguentemente riconosce, senza timore di smentita, il valore abilitante della laurea con i 24 cfu.

d) La normativa dell'Unione Europea costituita dalla Direttiva 2005/36/CE non prevede l'abilitazione quale titolo di accesso (cfr. motivo III ricorso primo grado e in appello);

e) Il legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.Lgs 59/2017.

f) In conformità alla legge delega, il legislatore delegato con il D.Lgs 59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento 24 Cfu in specifici SSD.

Sulla scorta di tali considerazioni il ricorrente afferma che vi è stata una ridefinizione normativa del percorso abilitante che si conclude espressamente con l'affermazione del valore abilitante dei 24 CFU ritenuti, infatti, requisito per l'accesso ai concorsi riservati.

E se il possesso del 24 CFU è requisito per l'accesso ai concorso riservati come prima lo era il superamento dei corsi abilitanti, corsi non più tenuti dal Ministero è evidente che il possesso dei 24 cfu sia del tutto equiparato al possesso



dell'abilitazione all'insegnamento.

In altri termini.

Nell'alveo dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015, il legislatore ha inteso definire o meglio ri-definire normativamente l'abilitazione: ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del D.Lgs 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 cfu.

Pertanto l'abilitazione è quindi - equivalente al possesso dei 24 Cfu - per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali.

E se il possesso dei 24 CFU è ritenuto valido per l'accesso alle procedure concorsuali parimenti il possesso dei 24 CFU acquisiti nel corso del percorso didattico già sostenuto deve consentire l'accesso alla seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto che costituiscono altro percorso di accesso all'insegnamento.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione del Decreto Ministeriale, ha però escluso i ricorrenti dalla seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto.

Il mancato riconoscimento del valore abilitante del possesso dei 24 CFU e della laurea è quindi illegittimo in quanto basato esclusivamente su motivo formali e non sostanziali.

Non valuta la capacità e la qualità didattica che consentirà, addirittura, al ricorrente di accedere al prossimo concorso riservato agli abilitati: totalmente illogico e quindi illegittimo che non sia consentito l'accesso alla seconda fascia.

La individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla seconda fascia è effettuata dal legislatore



delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/2015.

Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa della ricorrente, che permetterà alla stessa di accedere al prossimo concorso, è del tutto evidente che nell'escludere il docente dall'accesso alla seconda fascia il decreto ministeriale determina una disparità di trattamento fra situazioni analoghe e si pone come certamente illegittimo.

Nell'atto di appello il Ministero dell'Istruzione non smentisce il ragionamento formulato dal Giudice di prime cure ma basa il gravame mediante un anelastico e formale richiamo alle norme.

Ma v'è di più.

E' indubbia la legittimità della decisione di primo grado ove si consideri il valore abilitante attribuito dal MI al possesso del titolo di laurea unitamente ai 24 cfu nel momento in cui conferisce la possibilità di partecipare al corso di specializzazione sul sostegno, riservato ex lege ai docenti abilitati all'insegnamento su classi di concorso curriculari (materia).

Il possesso dei 24 CF unitamente a quello del diploma di laurea attribuisce la possibilità di partecipare al corso di specializzazione sul sostegno.

Tale corso di specializzazione è riservato ex lege ai docenti abilitati all'insegnamento.

È del tutto evidente allora che essendo sia i docenti abilitati all'insegnamento sia coloro i quali siano in possesso del diploma di laurea oltre ai 24 CFU facoltà a partecipare al corso di



specializzazione sul sostegno vi è una totale equiparazione del possesso dei 24 CF , unitamente al possesso del diploma di laurea, al possesso dell'abilitazione.

Tale argomento è fortemente significativo della ridefinizione dell'abilitazione effettuata dal legislatore.

Parte ricorrente sostiene che ai sensi della vigente normativa (art. 2, co. 416 l. 244/2007 e D.M. 249/2010) possano partecipare al corso di specializzazione sul sostegno soltanto i docenti abilitati all'insegnamento su materia curriculare.

Il Ministero dell'Istruzione ha attuato un comportamento concludente consistito nel riconoscimento del valore abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 cfu quale titolo di accesso al Tfa Sostegno.

Dunque, è evidente la illegittimità della condotta dell'amministrazione appellante laddove permette ai docenti in possesso del titolo di laurea unitamente ai 24 cfu:

- a) di partecipare ai concorsi riservati ai docenti abilitati;
- b) di partecipare ai corsi per il conseguimento della specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno ai docenti in possesso di laurea + 24 cfu;

negando però il diritto del ricorrente all'inserimento nella seconda fascia delle G.I.

La ineludibile regola del sillogismo non consente altra conclusione:

- a) possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati;
- b) al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.



Ne consegue che i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di circolo e di Istituto.

Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto ed affermato che dal complesso delle disposizioni normative indicate in ricorso, unitamente alla circostanza che il possesso dei 24 CFU è ormai ritenuto sufficiente per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento ruolo dei docenti – concorsi riservati ai docenti abilitati per espressa disposizione normativa (cfr. art. 1 co. 110 l. 107/2015 e art. 5 e 17 D.Lgs 59/2017) e che, il possesso dei 24 cfu, unitamente al possesso del diploma di laurea, già consente l'accesso al corso di specializzazione per il sostegno, il possesso dei 24 cfu unitamente al diploma di laurea è da considerarsi titolo abilitante e, pertanto, ordinare al MIUR convenuto l'iscrizione del ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie ritenendo il titolo in possesso della ricorrente sufficiente all'accesso.

La decisione di primo grado va confermata.

La giurisprudenza ha riconosciuto il valore abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 cfu (Cfr. decisioni di primo grado allegate a significare la effettiva incertezza interpretativa in materia).

La validità della sentenza anche in ordine alla violazione del diritto dell'Unione

La sentenza del Tribunale di Siena va confermata in quanto in armonia con la normativa e la Giurisprudenza comunitaria.

Le indicazioni comunitarie che non prevedono, per l'accesso



alla professione di insegnante il possesso di un titolo abilitante.

Ed infatti il ricorso di primo grado, sulla specifica questione, fonda sulla affermazione che per svolgere la professione le direttive comunitarie (self executing) non prevedono alcun titolo abilitante.

Conseguentemente, in estrema sintesi, il ricorrente sostiene che il D.M. 374/2017 sia illegittimo laddove prevede che per l'accesso alla seconda fascia delle G.I. sia necessario un titolo di abilitazione: è proprio questa la violazione del diritto europeo oggetto del ricorso!!

Ed invero,

Le Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.l.vo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,"

Alla luce delle **disposizioni comunitarie si può affermare che:**

a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;

b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";

c) **I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra**



le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea;

d) Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Il Ministero dell’Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l’accesso alla professione di docente e quindi.

Dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) ciò che emerge è che tali titoli sono idoneo all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.

Del resto, l’articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che



si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi!!

In base a quanto esposto la ricorrente, come sopra rappresentati e difesi, chiede che la Corte adita

voglia

Respingere l'appello.

Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario per anticipo fattone.

Ci si riserva la presentazione e la produzione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Si produce

- 1) Ricorso primo grado;
- 2) Copia fascicolo telematico primo grado;
- 3) Sentenza Corte di Appello di Ancona;
- 4) Procura alle liti.

Isola del Liri - Firenze, 14.04.2020

Avv. Paolo Zinzi

